

Legge federale sul sistema d'informazione per il settore degli stranieri e dell'asilo (LSISA)

del 20 giugno 2003 (Stato 24 gennaio 2011)

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l'articolo 121 capoverso 1 della Costituzione federale¹;
visto il messaggio del Consiglio federale del 29 maggio 2002²,
decreta:

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto

¹ La presente legge introduce un sistema d'informazione che serve al trattamento dei dati personali del settore degli stranieri e dell'asilo.

² Sono fatti salvi gli articoli 101, 102, 103³, 104–107, 110 e 111a–111i⁴ e 114 della legge federale del 16 dicembre 2005⁵ sugli stranieri (LStr), gli articoli 96–99, 101–102a^{bis} ⁶ e 102b–102g⁷ della legge del 26 giugno 1998⁸ sull'asilo (LAsi) nonché gli articoli 49a e 49b della legge del 29 settembre 1952⁹ sulla cittadinanza (LCit).¹⁰

Art. 2¹¹ Gestione del sistema d'informazione

L'Ufficio federale della migrazione (UFM) gestisce un sistema d'informazione al fine di adempiere i suoi compiti legali.

RU **2006** 1931

¹ RS **101**

² FF **2002** 4181

³ Vedi anche art. 127 LStr.

⁴ Vedi anche art. 127 LStr.

⁵ RS **142.20**

⁶ Vedi RS **362** art. 3 n. 2 e cifra V della mod. del 16 dic. 2005 della LAsi (RU **2006** 4745).

⁷ Vedi RS **362** art. 3 n. 2.

⁸ RS **142.31**

⁹ RS **141.0**

¹⁰ Nuovo testo giusta il n. 2 dell'all. alla LF del 13 giu. 2008 (Complementi nel quadro della trasposizione degli Acc. d'associazione alla normativa di Schengen e Dublino), in vigore dal 12 dic. 2008 (RU **2008** 5407 5405 art. 2 lett. c).

¹¹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 apr. 2006 sull'adeguamento della LSISA in seguito alla fusione degli uffici federali IMES e UFR, in vigore dal 29 mag. 2006 (RU **2006** 1941).

Art. 3 Scopo del sistema d'informazione

¹ Il sistema d'informazione serve al trattamento uniforme dei dati relativi all'identità degli stranieri, incluse le persone nel settore dell'asilo.

² Il sistema coadiuva l'UFM nell'adempimento dei seguenti compiti nel settore degli stranieri:¹²

- a. gestione dei fascicoli delle persone registrate;
- b. rilascio di carte di soggiorno per le persone registrate, comprese le carte di soggiorno contenenti dati biometrici;¹³
- c.¹⁴ controllo delle condizioni d'entrata e di dimora degli stranieri secondo le disposizioni della LStr¹⁵, dell'Accordo del 21 giugno 1999¹⁶ tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea (CE) e i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (Accordo sulla libera circolazione), dell'Accordo del 21 giugno 2001¹⁷ di emendamento della Convenzione istitutiva dell'Associazione europea di libero scambio, degli Accordi di associazione alla normativa di Schengen e degli Accordi di associazione alla normativa di Dublino; gli accordi di associazione a Schengen e Dublino sono menzionati nell'allegato;
- d. rilascio e controllo dei visti;
- e. attribuzione di contingenti ai Cantoni;
- f. organizzazione di misure volte a promuovere l'integrazione degli stranieri;
- g. compiti di cui alla LCit¹⁸;
- h. registrazione dei dati personali concernenti misure di respingimento;
- i.¹⁹ applicazione dell'Accordo sulla libera circolazione e dell'Accordo del 21 giugno 2001 di emendamento della Convenzione istitutiva dell'Associazione europea di libero scambio;

¹² Nuovo testo giusta l'art. 2 n. 2 del DF del 18 giu. 2010 che approva e traspone nel diritto svizzero lo scambio di note tra la Svizzera e la CE concernente l'introduzione di dati biometrici nelle carte di soggiorno per stranieri, in vigore dal 24 gen. 2011 (RU **2011** 175; FF **2010** 51).

¹³ Nuovo testo giusta l'art. 2 n. 2 del DF del 18 giu. 2010 che approva e traspone nel diritto svizzero lo scambio di note tra la Svizzera e la CE concernente l'introduzione di dati biometrici nelle carte di soggiorno per stranieri, in vigore dal 24 gen. 2011 (RU **2011** 175; FF **2010** 51).

¹⁴ Nuovo testo giusta il n. 2 dell'all. alla LF del 13 giu. 2008 (Complementi nel quadro della trasposizione degli Acc. d'associazione alla normativa di Schengen e Dublino), in vigore dal 12 dic. 2008 (RU **2008** 5407 5405 art. 2 lett. c).

¹⁵ RS **142.20**

¹⁶ RS **0.142.112.681**

¹⁷ RS **0.632.31**

¹⁸ RS **141.0**

¹⁹ Nuovo testo giusta il n. 2 dell'all. alla LF del 13 giu. 2008 (Complementi nel quadro della trasposizione degli Acc. d'associazione alla normativa di Schengen e Dublino), in vigore dal 12 dic. 2008 (RU **2008** 5407 5405 art. 2 lett. c).

j.²⁰ agevolazione delle procedure mediante un accesso elettronico ai fascicoli del settore degli stranieri dell'UFM.

³ Il sistema coadiuva l'UFM nell'adempimento dei seguenti compiti nel settore dell'asilo:²¹

- a. gestione dei fascicoli delle persone registrate;
- b.²² rilascio di documenti di viaggio svizzeri e di carte di soggiorno per le persone registrate, compresi i documenti di viaggio svizzeri e le carte di soggiorno contenenti dati biometrici;
- c. acquisizione di documenti di viaggio e organizzazione della partenza nell'ambito delle procedure di espulsione e di allontanamento;
- d. rimborso dei costi di assistenza sociale sopportati dai Cantoni giusta la LAsi²³;
- e. organizzazione di misure volte a promuovere l'integrazione delle persone nel settore dell'asilo;
- f.²⁴ valutazione delle misure sociopolitiche sostenute dall'UFM;
- g. applicazione dell'obbligo di rimborso e di garanzia giusta gli articoli 85–87 della LAsi;
- h.²⁵ determinazione dello Stato competente per lo svolgimento della procedura d'asilo secondo gli Accordi di associazione alla normativa di Dublino;
- i.²⁶ agevolazione della procedura d'asilo mediante un accesso elettronico ai fascicoli dei richiedenti l'asilo.

⁴ Il sistema serve inoltre all'allestimento di statistiche, al controllo della procedura e dell'esecuzione e alla tenuta della contabilità.

²⁰ Introdotta dal n. 12 della LF del 18 giu. 2010 che adegua disposizioni concernenti la registrazione di dati nel settore della migrazione, in vigore dal 24 gen. 2011 (RU **2011** 95; FF **2010** 51).

²¹ Nuovo testo giusta il n. 1 dell'O del 12 apr. 2006 sull'adeguamento della LSISA in seguito alla fusione degli uffici federali IMES e UFR, in vigore dal 29 mag. 2006 (RU **2006** 1941).

²² Nuovo testo giusta l'art. 2 n. 2 del DF del 18 giu. 2010 che approva e traspone nel diritto svizzero lo scambio di note tra la Svizzera e la CE concernente l'introduzione di dati biometrici nelle carte di soggiorno per stranieri, in vigore dal 24 gen. 2011 (RU **2011** 175; FF **2010** 51).

²³ RS **142.31**

²⁴ Nuovo testo giusta il n. 1 dell'O del 12 apr. 2006 sull'adeguamento della LSISA in seguito alla fusione degli uffici federali IMES e UFR, in vigore dal 29 mag. 2006 (RU **2006** 1941).

²⁵ Introdotta dal n. 2 dell'all. alla LF del 13 giu. 2008 (Complementi nel quadro della trasposizione degli Acc. d'associazione alla normativa di Schengen e Dublino), in vigore dal 12 dic. 2008 (RU **2008** 5407 5405 art. 2 lett. c).

²⁶ Introdotta dal n. 12 della LF del 18 giu. 2010 che adegua disposizioni concernenti la registrazione di dati nel settore della migrazione, in vigore dal 24 gen. 2011 (RU **2011** 95; FF **2010** 51).

⁵ Il numero di assicurato di cui all'articolo 50c della legge federale del 20 dicembre 1946²⁷ sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti serve allo scambio elettronico di dati tra i registri ufficiali di persone.²⁸

Art. 4 Contenuto del sistema d'informazione

¹ Il sistema d'informazione contiene dati concernenti:

- a. l'identità delle persone registrate;
- abis,²⁹ dati biometrici (immagine del viso e impronte digitali);
- b. i compiti specifici dell'UFM di cui all'articolo 3 capoversi 2 e 3;
- c. ...
- d.³⁰ un sottosistema con i fascicoli in forma elettronica delle procedure del settore degli stranieri e dell'asilo.³¹

² Nel sistema d'informazione possono essere trattati dati personali degni di particolare protezione e profili della personalità giusta l'articolo 3 lettere c e d della legge federale del 19 giugno 1992³² sulla protezione dei dati (LPD), nella misura in cui ciò sia indispensabile all'adempimento dei compiti di cui all'articolo 3.

Art. 5 Responsabilità

¹ L'UFM è responsabile della sicurezza del sistema d'informazione e della legalità del trattamento dei dati personali.³³

² ...³⁴

²⁷ **RS 831.10**

²⁸ Introdotto dal n. 1 dell'all. alla LF del 23 giu. 2006 sull'armonizzazione dei registri, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU **2006** 4165; FF **2006** 397).

²⁹ Introdotta dall'art. 2 n. 2 del DF del 18 giu. 2010 che approva e traspone nel diritto svizzero lo scambio di note tra la Svizzera e la CE concernente l'introduzione di dati biometrici nelle carte di soggiorno per stranieri, in vigore dal 24 gen. 2011 (RU **2011** 175; FF **2010** 51).

³⁰ Introdotta dal n. I 2 della LF del 18 giu. 2010 che adegua disposizioni concernenti la registrazione di dati nel settore della migrazione, in vigore dal 24 gen. 2011 (RU **2011** 95; FF **2010** 51).

³¹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 apr. 2006 sull'adeguamento della LSISA in seguito alla fusione degli uffici federali IMES e UFR, in vigore dal 29 mag. 2006 (RU **2006** 1941).

³² **RS 235.1**

³³ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 apr. 2006 sull'adeguamento della LSISA in seguito alla fusione degli uffici federali IMES e UFR, in vigore dal 29 mag. 2006 (RU **2006** 1941).

³⁴ Abrogato dal n. I dell'O del 12 apr. 2006 sull'adeguamento della LSISA in seguito alla fusione degli uffici federali IMES e UFR, con effetto dal 29 mag. 2006 (RU **2006** 1941).

Art. 6³⁵ Diritto d'accesso e diritto di rettifica

¹ Le richieste d'accesso ai dati personali (art. 8 LPD³⁶) e di rettifica (art. 5 cpv. 2 LPD) vanno indirizzate all'UFM.

² I ricorsi sono retti dall'articolo 25 LPD; vanno interposti all'UFM.

Sezione 2: Trattamento dei dati**Art. 7** Autorità competenti

¹ L'UFM, in collaborazione con i servizi federali di cui all'articolo 9 capoverso 1 lettere e ed f, nonché capoverso 2 lettera e, come pure con i Cantoni, tratta i dati personali nel sistema d'informazione.³⁷

² Si accerta dell'esattezza dei dati personali da esso trattati (art. 5 LPD³⁸).³⁹

³ Secondo l'accordo del 6 novembre 1963⁴⁰ tra la Svizzera e il Principato del Liechtenstein sul trattamento dei cittadini di un terzo Stato nel Principato del Liechtenstein per quanto concerne la polizia degli stranieri e sulla collaborazione nell'ambito di quest'ultima, le autorità del Principato del Liechtenstein competenti in materia di stranieri sono considerate come autorità cantonali.

⁴ Il Consiglio federale determina quali dati personali possono essere trattati nel sistema d'informazione dalle autorità di cui al capoverso 1.

Art. 7a⁴¹ Trattamento dei dati biometrici per le carte di soggiorno e accesso agli stessi

¹ Per adempiere i loro compiti legali, le autorità o i servizi seguenti possono inserire direttamente dati biometrici nel sistema d'informazione:

- a. l'UFM;
- b. le autorità che rilasciano carte di soggiorno.

³⁵ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 apr. 2006 sull'adeguamento della LSISA in seguito alla fusione degli uffici federali IMES e UFR, in vigore dal 29 mag. 2006 (RU **2006** 1941).

³⁶ RS **235.1**

³⁷ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 apr. 2006 sull'adeguamento della LSISA in seguito alla fusione degli uffici federali IMES e UFR, in vigore dal 29 mag. 2006 (RU **2006** 1941).

³⁸ RS **235.1**

³⁹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 apr. 2006 sull'adeguamento della LSISA in seguito alla fusione degli uffici federali IMES e UFR, in vigore dal 29 mag. 2006 (RU **2006** 1941).

⁴⁰ RS **0.142.115.143**

⁴¹ Introdotto dall'art. 2 n. 2 del DF del 18 giu. 2010 che approva e traspone nel diritto svizzero lo scambio di note tra la Svizzera e la CE concernente l'introduzione di dati biometrici nelle carte di soggiorno per stranieri, in vigore dal 24 gen. 2011 (RU **2011** 175; FF **2010** 51).

² La registrazione dei dati biometrici e la loro trasmissione al servizio incaricato dell'allestimento delle carte di soggiorno possono essere parzialmente o interamente affidate a terzi.

³ Per adempiere i loro compiti legali, le autorità o i servizi seguenti possono accedere ai dati biometrici del sistema d'informazione:

- a. l'UFM;
- b. le autorità che rilasciano carte di soggiorno.

⁴ Le autorità trasmettono al servizio incaricato dell'allestimento delle carte di soggiorno i dati necessari.

⁵ Nell'ambito dell'assistenza amministrativa, l'UFM può trasmettere i dati biometrici ad altre autorità al fine di consentire l'identificazione di vittime di incidenti, catastrofi naturali e atti violenti, nonché di persone scomparse.

Art. 8⁴² Dati relativi a ricorsi

Le autorità federali cui compete la trattazione di ricorsi inerenti al settore degli stranieri e dell'asilo trasmettono regolarmente all'UFM, in forma elettronica, i dati concernenti il deposito e l'evasione dei ricorsi.

Sezione 3: Accesso al sistema d'informazione

Art. 9 Procedura di richiamo

¹ L'UFM può permettere alle seguenti autorità di accedere con procedura di richiamo ai dati del settore degli stranieri che ha trattato o ha fatto trattare nel sistema d'informazione:⁴³

- a.⁴⁴ autorità cantonali e comunali competenti in materia di stranieri, autorità cantonali e comunali di polizia, autorità cantonali di aiuto sociale e autorità cantonali preposte al mercato del lavoro e alle questioni in materia di cittadinanza, per l'adempimento dei loro compiti in materia di stranieri, nonché autorità cantonali e comunali di polizia, per l'identificazione di persone;
- b. ...⁴⁵
- c. autorità federali competenti in materia di sicurezza interna e di polizia:

⁴² Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 apr. 2006 sull'adeguamento della LSISA in seguito alla fusione degli uffici federali IMES e UFR, in vigore dal 29 mag. 2006 (RU **2006** 1941).

⁴³ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 apr. 2006 sull'adeguamento della LSISA in seguito alla fusione degli uffici federali IMES e UFR, in vigore dal 29 mag. 2006 (RU **2006** 1941).

⁴⁴ Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 18 giu. 2010 che adegua disposizioni concernenti la registrazione di dati nel settore della migrazione, in vigore dal 24 gen. 2011 (RU **2011** 95; FF **2010** 51).

⁴⁵ Abrogato dal n. I dell'O del 12 apr. 2006 sull'adeguamento della LSISA in seguito alla fusione degli uffici federali IMES e UFR, con effetto dal 29 mag. 2006 (RU **2006** 1941).

1. esclusivamente per l'identificazione delle persone nell'ambito di scambi di informazioni di polizia, inchieste di polizia di sicurezza e di polizia giudiziaria, procedure d'estradizione, assistenza giudiziaria e amministrativa, perseguimento ed esecuzione penali in via sostitutiva, lotta al riciclaggio di denaro, al traffico di stupefacenti e alla criminalità organizzata, controllo di documenti d'identità, ricerche di persone scomparse e controllo delle registrazioni RIPOL ai sensi dell'ordinanza RIPOL del 19 giugno 1995⁴⁶,
2. per la verifica delle misure di respingimento a tutela della sicurezza interna ed esterna della Svizzera secondo la legge federale del 21 marzo 1997⁴⁷ sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna;
- d. autorità di ricorso della Confederazione, per l'istruzione dei ricorsi interposti presso di esse;
- e. posti di frontiera delle autorità cantonali di polizia e Corpo delle guardie di confine, per i controlli d'identità e il rilascio di visti eccezionali;
- f. rappresentanze svizzere all'estero e missioni svizzere, per l'esame delle richieste di visto e per l'adempimento dei loro compiti nell'ambito dell'applicazione della legislazione concernente la cittadinanza svizzera;
- g. Segretariato di Stato e Direzione politica del Dipartimento federale degli affari esteri, per l'esame e la decisione relativi alle richieste di visto nella sfera di competenza del Dipartimento federale degli affari esteri;
- h. Centrale di compensazione, per l'esame delle domande di prestazioni nonché per l'assegnazione e la verifica del numero d'assicurato AVS;
- i. autorità fiscali cantonali, per l'adempimento dei loro compiti in materia di riscossione dell'imposta alla fonte;
- j.⁴⁸ uffici dello stato civile e relative autorità di vigilanza: per l'identificazione delle persone in relazione con eventi di stato civile, per la preparazione della celebrazione del matrimonio o della registrazione dell'unione domestica nonché per evitare l'elusione del diritto in materia di stranieri giusta gli articoli 97a capoverso 1 del Codice civile⁴⁹ e 6 capoverso 2 della legge del 18 giugno 2004⁵⁰ sull'unione domestica registrata.

⁴⁶ [RU 1995 3641, 1996 2685 appendice 3 n. 3, 2000 2951, 2002 3151 art. 60 n. 3, 2004 4813 all. n. 8, 2006 937. RU 2008 5013 art. 24]. Vedi ora l'O RIPOL del 15 ott. 2008, in vigore dal 5 dic. 2008 (RS 361.0).

⁴⁷ RS 120

⁴⁸ Introdotta dal n. II 1 della LF del 12 giu. 2009 (Impedire la conclusione di matrimoni in caso di soggiorno irregolare), in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 3057; FF 2008 2145 2159).

⁴⁹ RS 210

⁵⁰ RS 211.231

² L'UFM può permettere alle seguenti autorità di accedere con procedura di richiamo ai dati del settore degli stranieri che ha trattato o ha fatto trattare nel sistema d'informazione:⁵¹

- a.⁵² autorità cantonali e comunali competenti in materia di stranieri, autorità cantonali e comunali di polizia, autorità cantonali di aiuto sociale e autorità cantonali preposte al mercato del lavoro, per l'adempimento dei loro compiti in materia di asilo, nonché autorità cantonali e comunali di polizia, per l'identificazione di persone;
- b. ...⁵³
- c. autorità federali competenti in materia di sicurezza interna e di polizia:
 1. esclusivamente per l'identificazione delle persone nell'ambito di scambi di informazioni di polizia, inchieste di polizia di sicurezza e di polizia giudiziaria, procedure d'extradizione, assistenza giudiziaria e amministrativa, perseguimento ed esecuzione penali in via sostitutiva, lotta al riciclaggio di denaro, al traffico di stupefacenti e alla criminalità organizzata, controllo di documenti d'identità, ricerche di persone scomparse, controllo delle registrazioni RIPOL ai sensi dell'ordinanza RIPOL del 19 giugno 1995 e valutazione dell'indegnità ai sensi dell'articolo 53 della LAsi,
 2. per l'adempimento dei compiti di cui all'articolo 99 della LAsi;
- d. autorità di ricorso della Confederazione, per l'istruzione dei ricorsi giusta la LAsi;
- e. posti di frontiera delle autorità cantonali di polizia e Corpo delle guardie di confine, per i controlli d'identità e il rilascio di visti eccezionali;
- f. Controllo federale delle finanze, per la vigilanza finanziaria;
- g. Centrale di compensazione, per l'esame delle domande di prestazioni nonché per l'assegnazione e la verifica del numero d'assicurato AVS;
- h. autorità fiscali cantonali, per i loro compiti in materia di riscossione dell'imposta alla fonte;
- i.⁵⁴ uffici dello stato civile e relative autorità di vigilanza: per l'identificazione delle persone in relazione con eventi di stato civile, per la preparazione della celebrazione del matrimonio o della registrazione dell'unione domestica nonché per evitare l'elusione del diritto in materia di stranieri giusta gli arti-

⁵¹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 apr. 2006 sull'adeguamento della LSISA in seguito alla fusione degli uffici federali IMES e UFR, in vigore dal 29 mag. 2006 (RU **2006** 1941).

⁵² Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 18 giu. 2010 che adegua disposizioni concernenti la registrazione di dati nel settore della migrazione, in vigore dal 24 gen. 2011 (RU **2011** 95; FF **2010** 51).

⁵³ Abrogato dal n. I dell'O del 12 apr. 2006 sull'adeguamento della LSISA in seguito alla fusione degli uffici federali IMES e UFR, con effetto dal 29 mag. 2006 (RU **2006** 1941).

⁵⁴ Introdotta dal n. II 1 della LF del 12 giu. 2009 (Impedire la conclusione di matrimoni in caso di soggiorno irregolare), in vigore dal 1° gen. 2011 (RU **2010** 3057; FF **2008** 2145 2159).

coli 97a capoverso 1 del Codice civile e 6 capoverso 2 della legge del 18 giugno 2004 sull'unione domestica registrata.

Art. 10 Concessione dell'accesso

¹ La decisione relativa alla concessione dell'accesso al sistema d'informazione alle autorità di cui all'articolo 9 spetta all'UFM.⁵⁵

² I collaboratori delle autorità che hanno diritto d'accesso al sistema d'informazione possono accedere, su richiesta, esclusivamente ai dati necessari all'adempimento dei loro compiti giusta l'articolo 9.

Art. 11 Concessione dell'accesso a terzi incaricati

¹ Se l'UFM o le autorità partecipanti al sistema d'informazione menzionate nell'articolo 7 capoverso 1 affidano a un terzo, in virtù di un'autorizzazione legale, l'adempimento di compiti giusta la LStr⁵⁶, la legge sull'asilo⁵⁷ o la legge sulla cittadinanza⁵⁸, l'ufficio federale competente ai sensi dell'articolo 3 capoversi 2 o 3 può concedere a questo terzo di accedere, mediante procedura di richiamo, ai dati personali trattati nel sistema d'informazione necessari all'adempimento dei suoi compiti legali.⁵⁹

² L'UFM si assicura che i terzi incaricati rispettino le prescrizioni applicabili in materia di protezione dei dati e di sicurezza informatica.⁶⁰

³ Il Consiglio federale disciplina i particolari.

Sezione 4: Comunicazione dei dati

Art. 12 Ripresa da parte dei Cantoni

¹ Il Dipartimento federale di giustizia e polizia può autorizzare le autorità cantonali, per fini di razionalizzazione, a riprendere nei loro sistemi d'informazione i dati di persone per le quali sono competenti giusta la LStr⁶¹, la legge sull'asilo⁶² o la legge sulla cittadinanza^{63, 64}.

⁵⁵ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 apr. 2006 sull'adeguamento della LSISA in seguito alla fusione degli uffici federali IMES e UFR, in vigore dal 29 mag. 2006 (RU **2006** 1941).

⁵⁶ RS **142.20**

⁵⁷ RS **142.31**

⁵⁸ RS **141.0**

⁵⁹ Nuovo testo giusta il n. II 2 dell'all. alla LF del 16 dic. 2005 sugli stranieri, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU **2007** 5437; FF **2002** 3327).

⁶⁰ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 apr. 2006 sull'adeguamento della LSISA in seguito alla fusione degli uffici federali IMES e UFR, in vigore dal 29 mag. 2006 (RU **2006** 1941).

⁶¹ RS **142.20**

⁶² RS **142.31**

⁶³ RS **141.0**

⁶⁴ Nuovo testo giusta il n. II 2 dell'all. alla LF del 16 dic. 2005 sugli stranieri, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU **2007** 5437; FF **2002** 3327).

² La richiesta va indirizzata all'UFM.⁶⁵

Art. 13 Comunicazione di serie di dati o elenchi elettronici

¹ L'UFM può comunicare alle seguenti autorità od organizzazioni, per l'adempimento dei loro compiti legali, sotto forma di serie di dati o elenchi elettronici, i dati personali del settore degli stranieri che ha trattato o ha fatto trattare nel sistema d'informazione:⁶⁶

- a. autorità di cui all'articolo 9 capoverso 1;
- b. autorità federale cui compete l'allestimento della statistica giusta la legge federale del 9 ottobre 1992⁶⁷ sulla statistica federale;
- c. terzi incaricati giusta l'articolo 11.

² L'UFM può comunicare alle seguenti autorità od organizzazioni, per l'adempimento dei loro compiti legali, sotto forma di serie di dati o elenchi elettronici, i dati personali del settore dell'asilo che ha trattato o ha fatto trattare nel sistema d'informazione:⁶⁸

- a. autorità di cui all'articolo 9 capoverso 2;
- b. autorità federale cui compete l'allestimento della statistica giusta la legge federale del 9 ottobre 1992 sulla statistica federale;
- c. terzi incaricati giusta l'articolo 11;
- d. Organizzazione svizzera d'aiuto ai rifugiati, per il coordinamento dei compiti che la LAsi⁶⁹ affida alle istituzioni di soccorso autorizzate;
- e. terzi incaricati della gestione dei conti di garanzia in virtù della LAsi, per l'adempimento dei loro compiti;
- f. Cassa di compensazione svizzera e casse di compensazione cantonali, per l'adempimento dei loro compiti in materia di finanziamento dei contributi minimi dell'AVS per i richiedenti l'asilo senza attività lucrativa.

⁶⁵ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 apr. 2006 sull'adeguamento della LSISA in seguito alla fusione degli uffici federali IMES e UFR, in vigore dal 29 mag. 2006 (RU **2006** 1941).

⁶⁶ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 apr. 2006 sull'adeguamento della LSISA in seguito alla fusione degli uffici federali IMES e UFR, in vigore dal 29 mag. 2006 (RU **2006** 1941).

⁶⁷ RS **431.01**

⁶⁸ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 apr. 2006 sull'adeguamento della LSISA in seguito alla fusione degli uffici federali IMES e UFR, in vigore dal 29 mag. 2006 (RU **2006** 1941).

⁶⁹ RS **142.31**

Art. 14⁷⁰ Comunicazione nel caso specifico

Nel caso specifico, l'UFM può, su richiesta scritta e motivata, comunicare ad altre autorità i dati personali del sistema d'informazione di cui esse necessitano per l'adempimento dei loro compiti legali.

Art. 15⁷¹ Comunicazione all'estero

La comunicazione di dati all'estero è retta dall'articolo 6 LPD⁷², dagli articoli 105–107, 111a–111d, 111i LStr⁷³ nonché dagli articoli 97, 98, 102a^{bis} 74, 102b e 102c⁷⁵ LAsi⁷⁶.

Sezione 5: Disposizioni esecutive**Art. 16** Obbligo di vigilanza dell'organo di controllo cantonale

L'organo di controllo cantonale (art. 37 cpv. 2 LPD⁷⁷) sorveglia che sia rispettata la protezione dei dati nella sua sfera di competenza.

Art. 17 Disposizioni esecutive

Il Consiglio federale emana le disposizioni esecutive. Disciplina segnatamente:

- a. le categorie dei dati personali trattati e i diritti d'accesso (diritti di consultazione e di trattamento);
- b. le misure protettive tecniche ed organizzative contro il trattamento non autorizzato;
- c. la durata di conservazione dei dati;
- d. l'anonimizzazione e la distruzione dei dati personali una volta trascorsa la durata di conservazione.

⁷⁰ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 apr. 2006 sull'adeguamento della LSISA in seguito alla fusione degli uffici federali IMES e UFR, in vigore dal 29 mag. 2006 (RU **2006** 1941).

⁷¹ Nuovo testo giusta il n. 2 dell'all. alla LF del 13 giu. 2008 (Complementi nel quadro della trasposizione degli Acc. d'associazione alla normativa di Schengen e Dublino), in vigore dal 12 dic. 2008 (RU **2008** 5407 5405 art. 2 lett. c).

⁷² RS **235.1**

⁷³ RS **142.20**; vedi anche art. 127 LStr.

⁷⁴ Vedi RS **362** art. 3 n. 2 e cifra V della mod. del 16 dic. 2005 della LAsi (RU **2006** 4745).

⁷⁵ Vedi RS **362** art. 3 n. 2.

⁷⁶ RS **142.31**

⁷⁷ RS **235.1**

Sezione 6: Disposizioni finali

Art. 18 Modifica del diritto vigente

Le seguenti leggi federali sono modificate come segue:

...⁷⁸

Art. 19 Referendum ed entrata in vigore

¹ La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Data dell'entrata in vigore: 29 maggio 2006⁷⁹

⁷⁸ Le modifiche possono essere consultate alla RU **2006** 1931.

⁷⁹ DCF del 12 apr. 2006.

*Allegato*⁸⁰
(art. 3 cpv. 2 lett. c)

1. Accordi di associazione alla normativa di Schengen

Gli accordi di associazione alla normativa di Schengen comprendono:

- a. Accordo del 26 ottobre 2004⁸¹ tra la Confederazione Svizzera, l'Unione europea e la Comunità europea riguardante l'associazione della Svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (AAS);
- b. Accordo del 26 ottobre 2004⁸² sotto forma di scambio di lettere tra il Consiglio dell'Unione europea e la Confederazione Svizzera concernente i Comitati che assistono la Commissione europea nell'esercizio dei suoi poteri esecutivi;
- c. Accordo del 17 dicembre 2004⁸³ tra la Confederazione Svizzera, la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sull'attuazione, l'applicazione e lo sviluppo dell'acquis di Schengen nonché sui criteri e i meccanismi per determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in Svizzera, in Islanda o in Norvegia;
- d. Accordo del 28 aprile 2005⁸⁴ tra la Confederazione Svizzera e il Regno di Danimarca sull'attuazione, l'applicazione e lo sviluppo delle parti dell'acquis di Schengen basate sulle disposizioni del titolo IV del Trattato che istituisce la Comunità europea;
- e. Protocollo del 28 febbraio 2008⁸⁵ tra la Confederazione Svizzera, l'Unione europea, la Comunità europea e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'Accordo tra la Confederazione Svizzera, l'Unione europea e la Comunità europea riguardante l'associazione della Confederazione Svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen.

⁸⁰ Introdotta dal n. 2 dell'all. alla LF del 13 giu. 2008 (Complementi nel quadro della trasposizione degli Acc. d'associazione alla normativa di Schengen e Dublino), in vigore dal 12 dic. 2008 (RU 2008 5407 5405 art. 2 lett. c).

⁸¹ RS **0.360.268.1**

⁸² RS **0.360.268.10**

⁸³ RS **0.360.598.1**

⁸⁴ RS **0.360.314.1**

⁸⁵ RS **0.360.514.1**. Non ancora pubblicato.

2. Accordi di associazione alla normativa di Dublino

Gli accordi di associazione alla normativa di Dublino comprendono:

- a. Accordo del 26 ottobre 2004⁸⁶ tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sui criteri e i meccanismi per determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda di asilo presentata in uno degli Stati membri o in Svizzera (AAD);
- b. Accordo del 17 dicembre 2004⁸⁷ tra la Confederazione Svizzera, la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sull'attuazione, l'applicazione e lo sviluppo dell'acquis di Schengen nonché sui criteri e i meccanismi per determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in Svizzera, in Islanda o in Norvegia;
- c. Protocollo del 28 febbraio 2008⁸⁸ tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea e il Principato del Liechtenstein dell'accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda di asilo introdotta in uno degli stati membri o in Svizzera;
- d. Protocollo del 28 febbraio 2008⁸⁹ tra la Confederazione Svizzera, la Comunità europea e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo stato competente per l'esame di una domanda di asilo introdotta in uno degli stati membri o in Svizzera.

⁸⁶ RS **0.142.392.68**

⁸⁷ RS **0.360.598.1**

⁸⁸ RS **0.142.393.141**

⁸⁹ RS **0.142.395.141**. Non ancora pubblicato.